

LEGGE 11 luglio 2002, n. 170.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

CONVENZIONE

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL REGNO DI DANIMARCA

**PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI**

CONVENZIONE

**TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI DANIMARCA PER EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE
EVASIONI FISCALI**

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Danimarca,

**desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,**

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito ^{complessivo} o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne la Danimarca:

- (i) - l'imposta erariale sul reddito (indkomstskatterne til staten);
- (ii) - l'imposta comunale sul reddito (den kommunale indkomstskat);
- (iii) - l'imposta sul reddito a favore dei distretti di contea (den amtskommunale indkomstskat);
- (iv) - l'imposta applicata ai sensi della Legge per l'Imposizione degli Idrocarburi (skatter i henhold til kulbrinteskatteloven);

(qui di seguito indicate quali "imposta danese")

(b) per quanto concerne l'Italia:

- 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
 - 3 - l'imposta locale sui redditi;
- ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica ^{sostanzialmente} o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

CAPITOLO II DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
 - (a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Danimarca o l'Italia;
 - (b) "il termine "Danimarca" designa il Regno di Danimarca, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale della Danimarca le quali, in conformità del diritto internazionale sono state, o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione danese, come zone sulle quali la Danimarca può esercitare diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali del fondo o del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti, e altre attività di ricerca e sfruttamento economico dell'area; il termine non comprende le isole Faroe e la Groenlandia;
 - (c) il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e, quando è usato in senso geografico, designa il suo territorio, comprese le acque interne, il mare territoriale e lo spazio aereo, e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, conformemente al diritto internazionale e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
 - (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
 - (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
 - (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
 - (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente.
 - (h) l'espressione "autorità competente" designa:
 - (i) in Danimarca, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato;
 - (ii) in Italia, il Ministero delle Finanze.

(segue art. 3)

(i) il termine "nazionali" designa:

- (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
- (ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione; il significato che ad esse è attribuito dalle leggi applicabili di detto Stato è prevalente rispetto al significato dell'espressione ai sensi delle altre leggi di tale Stato. *applicabili in materia fiscale*

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- (a) detta persona è considerata residente solamente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- (b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solamente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solamente dello Stato del quale ha la nazionalità;
- (d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - (a) una sede di direzione;
 - (b) una succursale;
 - (c) un ufficio;
 - (d) un'officina;
 - (e) un laboratorio;
 - (f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; e
 - (g) un cantiere di costruzione o un progetto di installazione la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
 - (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
 - (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

CAPITOLO III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

(segue art.7)

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

4. Per quanto riguarda gli utili realizzati dal Consorzio di trasporto aereo danese, norvegese e svedese, conosciuto come Scandinavian Airlines System (SAS), le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano unicamente alla parte degli utili proporzionale alla quota di partecipazione al Consorzio detenuta dalla Det Danske Luftfartsselskab (DDL), consorziata danese della Scandinavian Airlines System (SAS).

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

- (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- (c) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno essere effettuate solamente in conformità della procedura amichevole di cui all'articolo 26 e al paragrafo 7 del Protocollo aggiuntivo.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- (a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persone) che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di dodici mesi anteriore alla data in cui sono stati distribuiti i dividendi;

- (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

(segue art. 10)

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società rispetto agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, svolga nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili solamente nello Stato contraente di cui è residente il beneficiario effettivo, e sono pagati:

(a), in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; o

(b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa.

(segue art. 11)

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili solamente nello Stato contraente di cui è residente il beneficiario effettivo degli interessi e:

- (a) il debitore degli interessi è il primo Stato contraente di cui al paragrafo 1 del presente articolo o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; oppure
- (b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato dal Governo dell'altro Stato contraente, della banca centrale di detto altro Stato o da altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) di proprietà di detto Governo o da esso controllati.

5. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 o 4 del presente articolo, a seconda dei casi, non si applicano se il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (esclusi i canoni per il software, le pellicole cinematografiche ed altre registrazioni sonore o visive), sono imponibili solamente in detto altro Stato se il beneficiario effettivo è un residente di detto altro Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, su software, pellicole cinematografiche ed altre registrazioni sonore o visive di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili di un residente di uno Stato contraente provenienti dall'alienazione di beni immobili definiti all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto dell'Italia di prelevare, conformemente alla propria legislazione, una imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di altre quote di partecipazione agli utili di una società residente dell'Italia ai sensi della legislazione italiana, realizzati da una persona fisica che è residente della Danimarca ed è stata residente dell'Italia nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti all'alienazione di tali azioni o quote.
6. Una persona fisica che è residente di uno Stato contraente e immediatamente dopo diventa residente dell'altro Stato contraente può essere considerata dal primo Stato contraente come alienante le azioni e può essere assoggettata ad imposizione in detto Stato per gli utili derivanti da tali azioni a partire dalla data del cambio di residenza. In tal caso, nell'altro Stato contraente la persona fisica può optare nella propria dichiarazione annuale dei redditi per l'anno di alienazione di essere soggetto ad imposizione come se avesse acquistato le azioni per un importo pari all'importo utilizzato come prezzo di vendita nel primo Stato al momento dell'accertamento definitivo della propria imposta sugli utili.
7. Per quanto riguarda gli utili realizzati dal Consorzio di trasporto aereo danese, norvegese e svedese Scandinavian Airlines System (SAS), le disposizioni del paragrafo 3 si applicano unicamente alla parte degli utili proporzionale alla quota di partecipazione al Consorzio detenuta dalla Det Danske Luftfartsselskab (DDL), consorziata danese della Scandinavian Airlines System (SAS).

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che è residente del primo Stato, e
- (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili solamente nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Qualora un residente della Danimarca percepisca remunerazioni in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di un aeromobile impiegato in traffico internazionale dal consorzio Scandinavian Airlines System (SAS), tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente in Danimarca.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività esercitate in uno Stato contraente da un artista di spettacolo o da uno sportivo se il soggiorno in detto Stato è in larga misura finanziato per mezzo di fondi pubblici dell'altro Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale.

Articolo 18

PENSIONI E PAGAMENTI ANALOGHI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni, le annualità e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i pagamenti ricevuti da una persona fisica residente di uno Stato contraente nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

I pagamenti ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati contraenti sono imponibili in conformità alle disposizioni del primo periodo del presente paragrafo soltanto se non hanno natura contributiva.

3. Nel caso di una persona fisica che è stata residente di uno Stato contraente per un periodo di cinque anni o più ed è divenuta residente dell'altro Stato contraente, le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto del primo Stato di assoggettare ad imposizione, ai sensi della legislazione interna, pensioni, annualità ed altre remunerazioni analoghe che tale persona fisica riceve da detto Stato. La presente disposizione si applica solamente alle persone fisiche che hanno la nazionalità dello Stato contraente da cui provengono i pagamenti, a condizione che tali persone fisiche non abbiano la nazionalità dell'altro Stato contraente.

(segue art. 18)

4. Il termine "annualità" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date prestabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza dell'assunzione di un obbligo di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e intero corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;
- (b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - (i) ha la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del primo; o
 - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- (b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità del primo Stato.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe, ed alle pensioni, in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

Le remunerazioni che un professore o un insegnante, il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo inferiore ad un anno allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università od altro analogo istituto e che è o era immediatamente prima di tale soggiorno residente nell'altro Stato contraente, riceve per tale insegnamento o ricerca, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopprimerle alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22

ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROSPEZIONE PRELIMINARE, ALLA RICERCA O ALL'ESTRAZIONE DI IDROCARBURI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 5 e 14, si ritiene che una persona, residente di uno Stato contraente che svolge nell'altro Stato contraente attività connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi situati in detto altro Stato, eserciti tali attività in detto altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione o di una base fissa ivi situata.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se le attività sono svolte per un periodo o periodi non superiori a 30 giorni complessivi nell'arco dei dodici mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si ritiene che le attività svolte da un'impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 siano svolte dall'impresa a cui essa è collegata se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le attività svolte in alto mare (offshore) a mezzo di impianti di trivellazione costituiscono una stabile organizzazione solo se le attività sono svolte per un periodo o periodi superiori a 365 giorni complessivi nell'arco di diciotto mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si considera che le attività svolte da un'impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 siano svolte dall'impresa a cui essa è collegata se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli utili derivanti dal trasporto per nave o aeromobile di approvvigionamenti o di personale verso un luogo in cui vengono svolte nell'altro Stato contraente attività di alto mare (offshore) connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi, o dall'esercizio di rimorchiatori ed analoghi natanti nell'ambito di tali attività, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.
5. Gli stipendi, i salari ed altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile, rimorchiatore o natante considerati al paragrafo 4 sono imponibili in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 15.

(segue art. 22)

6. Nonostante le disposizioni dell'articolo 13, gli utili di capitale derivanti da impianti di trivellazione utilizzati per attività, di cui al paragrafo 3, che si considerano ricavati da un residente di uno Stato contraente nel caso in cui le attività dell'impianto cessino di essere soggette a imposizione nell'altro Stato contraente, sono esenti da tassazione in detto altro Stato. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "utili di capitale" designa l'ammontare di cui il valore di mercato al momento del trasferimento eccede il valore residuale in quel momento, aumentato di ogni deprezzamento intervenuto.

Articolo 23

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra la persona di cui al paragrafo 1 e un'altra persona, o tra ciascuna di esse e terze persone, l'ammontare del reddito di cui al paragrafo 1 eccede l'eventuale ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del reddito è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni rilevanti della presente Convenzione.

CAPITOLO IV

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 24

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Danimarca, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Danimarca, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Danimarca:

(a) Fatte salve le disposizioni del sottoparagrafo (c), se un residente della Danimarca ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Danimarca ammetterà in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia;

(b) Tuttavia, tale detrazione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa detrazione, che è attribuibile al reddito imponibile in Italia.

(c) Se un residente della Danimarca ritrae redditi che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in Italia, la Danimarca può includere nella base imponibile detti redditi, ma deve ammettere in detrazione dall'imposta sul reddito la quota di detta imposta attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11, o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che ha dato luogo all'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione nonchè per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute-segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

(segue art. 27)

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 28

MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 29

ESTENSIONE TERRITORIALE

1. La presente Convenzione può essere estesa, integralmente o con le modifiche necessarie, ad ogni parte del territorio degli Stati contraenti espressamente esclusa dal campo di applicazione della Convenzione, o ad ogni Stato o territorio delle cui relazioni internazionali è responsabile la Danimarca o l'Italia, che preleva imposte di natura sostanzialmente analoga a quelle cui si applica la Convenzione. Una tale estensione ha effetto a partire dalla data, ed è suscettibile delle modifiche e condizioni, ivi comprese le condizioni relative alla cessazione di applicazione fissate di comune accordo tra gli Stati contraenti per mezzo di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali.

2. Salvo che i due Stati contraenti non abbiano convenuto diversamente, la denuncia della Convenzione da parte di uno di essi in virtù dell'articolo 32 porrà termine altresì, alle condizioni previste da detto articolo, all'applicazione della Convenzione ad ogni parte del territorio degli Stati contraenti o ad ogni Stato o territorio cui essa è stata estesa in conformità del presente articolo.

Articolo 30

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato del quale è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

CAPITOLO VI**DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 31****ENTRATA IN VIGORE**

1. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica od approvazione in conformità alle procedure costituzionali di ciascuno Stato contraente. Gli Stati contraenti si scambieranno gli strumenti di ratifica o di approvazione a Copenaghen non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore allo scambio degli strumenti di ratifica o all'approvazione e le sue disposizioni si applicheranno:

(a) con riferimento alle remunerazioni di cui al sottoparagrafo (b) del paragrafo 1 dell'articolo 19 della presente Convenzione, a partire dal 1° gennaio 1993; e

(b) in tutti gli altri casi, ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio successivo all'anno in cui la Convenzione entrerà in vigore.

3. La Convenzione attualmente in vigore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980, come emendata, sarà denunciata e cesserà di esplicare i suoi effetti a decorrere dalla data in cui avrà effetto la presente Convenzione in conformità alle disposizioni del paragrafo 2.

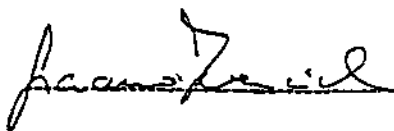
Articolo 32**DENUNCIA**

La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente potrà notificarne la cessazione all'altro Stato, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Copenaghen, il 5 maggio 1999, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, danese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica italiana



Per il Governo del
Regno di Danimarca



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo del Regno di Danimarca e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante di detta Convenzione.

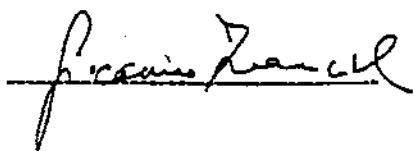
Resta inteso che:

1. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 5, non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se le attività dell'agente si limitano a quelle indicate al paragrafo 3 di detto articolo le quali, qualora esercitate attraverso una sede fissa di affari, non renderebbero tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
2. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.
3. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container (inclusi rimorchi, chiatte, e la relativa attrezzatura per il trasporto di container) utilizzati per il trasporto in traffico internazionale di beni o merci.
4. Con riferimento al sottoparagrafo (a) del paragrafo 2 dell'articolo 10, detta disposizione non pregiudicherà il trattamento più favorevole in conformità alla Direttiva 90/435/CEE, Direttiva del Consiglio sul sistema comune di imposizione applicabile nel caso di società, madri e figlie di diversi Stati Membri, ed eventuali emendamenti, e in ogni caso, si applicherà finché detta Direttiva resterà in vigore.
5. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 6 dell'articolo 11, al paragrafo 5 dell'articolo 12 ed al paragrafo 2 dell'articolo 23, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
6. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili adibiti all'esercizio di navi od aeromobili comprendono gli utili derivanti dall'alienazione di container (inclusi rimorchi, chiatte, e la relativa attrezzatura per il trasporto di container) utilizzati per il trasporto in traffico internazionale di beni o merci.
7. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione.
8. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 30 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.

FATTO a Copenaghen, il 5 maggio 1999, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, danese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica italiana

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Romano Prodi", written over a horizontal line.

Per il Governo del
Regno di Danimarca

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Poul Nistrup", written over a horizontal line.

CONVENTION

BETWEEN

THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE KINGDOM OF DENMARK

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Denmark ,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion,

have agreed upon the following measures:

CHAPTER I**SCOPE OF THE CONVENTION****Article 1****PERSONAL SCOPE**

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2**TAXES COVERED**

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in the case of Denmark:

- (i) - the income taxes to the State (indkomstskatterne til staten);
- (ii) - the income tax to the municipalities (den kommunale indkomstskat);
- (iii) - the income tax to the county municipalities (den amtskommunale indkomstskat);
- (iv) - taxes imposed under the Hydrocarbon Tax Act (skatter i henhold til kulbrinteskatteloven);

(hereinafter referred to as "Danish Tax")

(b) in the case of Italy:

- 1 - the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
 - 2 - the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);
 - 3 - the local income tax (l'imposta locale sui redditi);
- whether or not they are collected by withholding at source;

(hereinafter referred to as "Italian Tax")

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

- (a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Denmark or Italy, as the context requires;
- (b) the term "Denmark" means the Kingdom of Denmark including any area outside the territorial sea of Denmark which in accordance with international law has been or may hereafter be designated under Danish laws as an area within which Denmark may exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed or its subsoil and the superjacent waters and with respect to other activities for the exploration and economic exploitation of the area; the term does not comprise the Faroe Islands and Greenland;
- (c) the term "Italy" means the Italian Republic and, when used in geographical sense, means its territory, including internal waters, territorial sea and air space over them and includes any area beyond the territorial waters of Italy which, in accordance with international law and the laws of Italy concerning the exploration and exploitation of natural resources, may be designated as an area within which the rights of Italy, with respect to the seabed and subsoil and natural resources, may be exercised;
- (d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (h) the term "competent authority" means:
 - (i) in Denmark, the Minister for Taxation or his authorized representative;
 - (ii) in Italy, the Ministry of Finance;

(Art. 3 contd.)

(i) the term "national" means:

- (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
- (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- (a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources; and
- (g) a building site or construction or installation project which exists for more than twelve months.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

- 1 The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

(Art.7 contd.)

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

4. With respect to profits derived by the Danish, Norwegian and Swedish air transport consortium, known as the Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of paragraphs 1 and 3 shall apply only to such proportion of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by Det Danske Luftfartsselskab (DDL), the Danish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure in Article 26 and with paragraph 7 of the Additional Protocol.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed:

- (a) 0 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds and has held directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends for a twelve month period prior to the date the dividends are declared;
- (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

(Art. 10 contd.)

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State, derives profits or income from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, the interest referred to in paragraph 1 of this Article shall be taxable only in the Contracting State of which the beneficial owner is a resident, and it is paid:

(a) in connection with the sale on credit of industrial, commercial or scientific equipment;
or

(b) in connection with the sale on credit of goods delivered by one enterprise to another enterprise.

(Art. 11 contd.)

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, the interest referred to in paragraph 1 of this Article shall be taxable only in the Contracting State of which the beneficial owner of the interest is a resident and:

- (a) the payer of the interest is the first Contracting State referred to in paragraph 1 of this Article or one of its political or administrative subdivisions or local authorities; or
- (b) the interest is paid in consideration of a loan granted, guaranteed or insured by the Government of the other Contracting State, the central bank of that other State or any agency or instrumentality (including a financial institution) owned or controlled by that Government.

5. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

6. The provisions of paragraphs 1, 2, 3 or 4, as the case may be, of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the law of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed five per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State for the use of, or the right to use, a copyright of literary, artistic or scientific work (excluding royalties for software, cinematograph films and other sound and visual recordings) shall be taxable only in that other State if the beneficial owner is a resident of that other State.
4. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, of software, of cinematograph films and any other sound and visual recordings, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, and for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.
6. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
5. The provisions of paragraph 4 shall not affect the right of Italy to levy, according to its own law, a tax on gains from the alienation of shares and other rights participating in profits of a company which is, under the law of Italy, a resident of Italy, derived by an individual who is a resident of Denmark and has been a resident of Italy in the course of the last five years preceding the alienation of such shares or rights.
6. An individual who is a resident of a Contracting State and immediately thereafter becomes a resident of the other Contracting State may be treated by the first-mentioned Contracting State as having alienated shares and may be taxed by that State in respect of gains on such shares as of the date of change of residency. In such a case, that individual may elect in the other Contracting State in his annual return of income for the year of alienation to be liable to tax as if he had purchased the shares for an amount equal to the amount used as sales price in the first-mentioned State when it made the final assessment of its gains tax.
7. With respect to gains derived by the Danish, Norwegian and Swedish air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of paragraph 3 shall apply only to such proportion of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by Det Danske Luftfartsselskab (DDL), the Danish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is a resident of the first-mentioned State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Where a resident of Denmark derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Denmark.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities performed in a Contracting State by artistes or sportsmen if the visit to that State is substantially supported by public funds of the other Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 18

PENSIONS AND SIMILAR PAYMENTS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions, annuities and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, payments received by an individual, being a resident of a Contracting State, under the social security legislation of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

Payments received under the social security legislation of one of the Contracting States shall be taxed according to the provisions of the first sentence of this paragraph only if they do not have a contributory nature.

3. In the case of an individual who was a resident of a Contracting State for a period of five years or more and has become a resident of the other Contracting State, the provisions of paragraph 1 shall not affect the right of the first-mentioned State under its national laws to tax pensions, annuities and other similar remuneration accruing to such individual from that State. This provision shall apply only to individuals having the nationality of the Contracting State from which payments are derived, provided that such individuals do not have the nationality of the other Contracting State.

(Art. 18 contd.)

4. The term "annuities" means stated sums payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State, who:
 - (i) is a national of that State, not being a national of the first-mentioned State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State, not being a national of the first-mentioned State.
3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions in respect of services rendered in connection with business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20

PROFESSORS AND TEACHERS

Remuneration which a professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for the purpose of teaching or conducting research, during a period less than one year, at a university or other similar educational institution and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State, receives for such teaching or research, shall be taxable only in that other Contracting State.

Article 21

STUDENTS

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 22

ACTIVITIES IN CONNECTION WITH PRELIMINARY SURVEYS, EXPLORATION OR
EXTRACTION OF HYDROCARBONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 5 and 14, a resident of a Contracting State who carries on activities in connection with preliminary surveys, exploration or extraction of hydrocarbons situated in the other Contracting State shall be deemed to be carrying on in respect of such activities a business in that other Contracting State through a permanent establishment or fixed base situated therein.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply where the activities are carried on for a period or periods not exceeding 30 days in aggregate in any twelve month period. However, for the purpose of this paragraph, activities carried on by an enterprise associated with another enterprise within the meaning of Article 9 shall be regarded as carried on by the enterprise with which it is associated if the activities in question are substantially the same as those carried on by the last-mentioned enterprise.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, drilling rig activities carried on offshore shall constitute a permanent establishment only if the activities are carried on for a period or periods exceeding 365 days in aggregate in any eighteen month period. However, for the purpose of this paragraph, activities carried on by an enterprise associated with another enterprise within the meaning of Article 9 shall be regarded as carried on by the enterprise with which it is associated if the activities in question are substantially the same as those carried on by the last-mentioned enterprise.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, profits from the transport by ships or aircraft of supplies or personnel to a location where offshore activities in connection with preliminary surveys, exploration or extraction of hydrocarbons are being carried on in the other Contracting State, or from the operation of tugboats and similar vessels in connection with such activities, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

5. Salaries, wages and other similar remuneration derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft, tugboat or vessel covered by paragraph 4 shall be taxed in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 15.

(Art. 22 contd.)

6. Notwithstanding the provisions of Article 13, capital gains on drilling rigs used for activities, as mentioned in paragraph 3, which are deemed to be derived by a resident of a Contracting State when the rig activities cease to be subjected to tax in the other Contracting State shall be exempt from tax in that other State. For the purposes of this paragraph, the term "capital gains" means the amount by which the market value at the moment of transfer exceeds the residual value at that moment, as increased by any depreciation taken.

Article 23

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law.

3. Where, by reason of a special relationship between the persons referred to in paragraph 1 and some other persons, or between both of them and some third person, the amount of the income referred to in paragraph 1 exceeds the amount (if any) which would have been agreed upon between them in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the income shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other applicable provisions of this Convention.

CHAPTER IV

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. In the case of Italy: If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Denmark, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Denmark but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. In the case of Denmark:

- (a) Subject to the provisions of sub-paragraph c), where a resident of Denmark derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, Denmark shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Italy;
- (b) such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Italy;
- (c) where a resident of Denmark derives income which, in accordance with the provisions of this Convention shall be taxable only in Italy, Denmark may include this income in the tax base, but shall allow as a deduction from the income tax that part of the income tax, which is attributable to the income derived from Italy.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 8 of Article 11, or paragraph 7 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.
5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of the State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

(Art. 27 contd.)

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

Article 28

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions and consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

TERRITORIAL EXTENSION

1. This Convention may be extended, either in its entirety or with any necessary modifications, to any part of the territory of the Contracting States which is specifically excluded from the application of the Convention or, to any State or territory for whose international relations Denmark or Italy is responsible, which imposes taxes substantially similar in character to those to which the Convention applies. Any such extension shall take effect from such date and subject to such modifications and conditions, including conditions as to termination, as may be specified and agreed between the Contracting States in notes to be exchanged through diplomatic channels or in any other manner in accordance with their constitutional procedures.

2. Unless otherwise agreed by both Contracting States, the termination of the Convention by one of them under Article 32 shall also terminate, in the manner provided for in that Article, the application of the Convention to any part of the territory of the Contracting States or to any State or territory to which it has been extended under this Article.

Article 30

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.
2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.
3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 26 of this Convention.

CHAPTER VI**FINAL PROVISIONS****Article 31****ENTRY INTO FORCE**

1. This Convention shall be subject to ratification or approval in accordance with the constitutional procedures of each Contracting State. The Contracting States shall exchange the instruments of ratification or approval in Copenhagen as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification or approval and its provisions shall have effect:

(a) in respect of remuneration referred to in sub-paragraph (b) of paragraph 1 of Article 19 of this Convention from the 1st of January 1993; and

(b) in all other cases, on income assessable for any taxable period commencing on or after the 1st of January next following the year, in which the Convention enters into force.

3. The existing Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion, signed at Copenhagen on the 26th of February, 1980, as amended, shall terminate and cease to have effect on the date on which this Convention shall have effect in accordance with the provisions of paragraph 2.

Article 32**TERMINATION**

This Convention shall remain in force indefinitely, but either of the Contracting States may give to the other State, through diplomatic channels, written notice of termination at least six months before the end of a calendar year. In such event, the Convention shall cease to be effective in respect of income assessable for any taxable period commencing on or after the 1st of January in the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

Done in duplicate at Copenhagen on this 5th day of May 1999, in the Italian, Danish and English languages, all texts being equally authentic, except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Rutelli", written over a horizontal line.

For the Government of
the Kingdom of Denmark

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Poul Nistrup", written over a horizontal line.

ADDITIONAL PROTOCOL

to the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Denmark for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion.

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Denmark for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Convention.

It is understood that:

1. With reference to paragraph 4 of Article 5, an enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if the activities of the agent are limited to those mentioned in paragraph 3 of that Article which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

2. With reference to paragraph 3 of Article 7, the term "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.

3. With reference to paragraph 1 of Article 8, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall include profits from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) used for the transport in international traffic of goods or merchandise.

4. With reference to sub-paragraph (a) of paragraph 2 of Article 10, this provisions shall not affect a more favourable treatment according to Directive 90/435/EEC, Council Directive on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, as may be amended and, in any case, shall be applied as long as the said Directive shall remain in force.

5. With reference to paragraph 4 of Article 10, paragraph 6 of Article 11, and paragraph 5 of Article 12 and paragraph 2 of Article 23, the last sentence contained therein shall not be construed as failing to take account of the principles set out in Articles 7 and 14 of this Convention.

6. With reference to paragraph 3 of Article 13, gains from the alienation of movable property pertaining to the operation of ships or aircraft include gains from the alienation of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) used for the transport in international traffic of goods or merchandise.

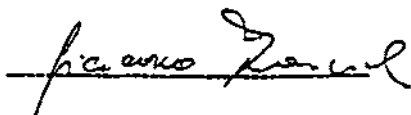
7. With reference to paragraph 1 of Article 26, the expression "irrespective of the remedies provided by the domestic law" means that the mutual agreement procedure is not alternative to the national contentious proceedings which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assessment of taxes not in accordance with this Convention.

8. The provisions of paragraph 3 of Article 30 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the application of the limitations provided for in this Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Additional Protocol.

Done in duplicate at Copenhagen on this 5th day of May 1999, in the Italian, Danish and English languages, all texts being equally authentic, except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the Kingdom of Denmark



LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 886):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 23 novembre 2001.

Assegnato alla 3^a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 gennaio 2002, con il parere delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 6^a, 8^a e 10^a.

Esaminato dalla 3^a commissione il 7 febbraio 2002.

Relazione presentata il 18 marzo 2002 (atto n. 886/A - relatore sen. FRAU).

Esaminato in aula il 18 marzo 2002 ed approvato il 21 marzo 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2559):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 marzo 2002 I, II, V, con il parere delle commissioni VI, VII, IX, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 18 aprile 2002 e il 30 aprile 2002.

Esaminato in aula il 10 giugno 2002 ed approvato il 19 giugno 2002.

02G0193

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651466/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.